

## **DIVISE POLIZIA – VOLONTARIATO - Di Avv. Rosa Bertuzzi**

### **Le uniformi dei privati non possono essere simili a quelle delle Forze dell'Ordine. La sentenza - Consiglio di Stato n. 3832/2016 - .**

Un'Associazione privata (onlus), il cui nome evoca l'esistenza nel suo seno di operatori di **polizia**, ha gravato dinanzi al TAR del Lazio il decreto dell'ottobre 2014 con il quale il Questore della Provincia di Roma ha respinto la sua istanza volta a ottenere l'autorizzazione all'uso dell'**uniforme**, dei fregi, dei distintivi e delle mostrine da dare in dotazione agli associati operatori volontari. In effetti alcuni elementi dell'abbigliamento di quei volontari riproducono insegne analoghe a quelle identificative della Polizia di Stato, alcuni capi per foggia e colore sono simili a quelli in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, la divisa di rappresentanza risulta simile a quella precedentemente in uso al medesimo Corpo e, infine, i rami d'ulivo circondanti l'aquila dorata ad ali spiegate sembrerebbero riprodurre il fregio inserito nell'abbigliamento del Corpo Forestale dello Stato.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso (condividendo la censura con la quale la ricorrente ha contestato che il diniego di autorizzazione possa basarsi sull'uso del termine "Polizia" e la censura relativa alla contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione che in altre sedi ha autorizzato l'uso dei segni distintivi di cui ora si tratta), costringendo così il Ministero dell'interno ad adire il Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada (III Sezione) si sono pronunciati con la **sentenza n. 3832 depositata l'8 settembre 2016**: nel riformare la decisione del TAR, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza dispone di ampia discrezionalità riguardo l'approvazione delle **divise e degli stemmi** delle Associazioni di volontariato che, come l'appellata, svolgono attività di supporto a quella delle organizzazioni pubbliche, operanti in tale settore, al fine di evitare pericolose confusioni fra le organizzazioni private e quelle pubbliche. Dunque in forza di tale discrezionalità il provvedimento contestato, che si fonda su esigenze di pubblico interesse, è esente da vizi o da illogicità.

Il Supremo Consesso ha infatti ritenuto che se pure l'Associazione appellata sia stata autorizzata a inserire la parola "Polizia" nella propria denominazione, la stessa sia foriera di palesi equivoci, per cui il suo utilizzo comporta la necessità di rendere le divise e gli stemmi dei volontari immediatamente distinguibili da quelli degli operatori delle forze dell'ordine.

**SENTENZA**

Publicato il 08/09/2016

**N. 03832/2016REG.PROV.COLL.**

**N. 04575/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.  
sul ricorso in appello numero di registro generale 4575 del 2016, proposto da:  
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona  
del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.  
12;

***contro***

Aeop - Associazione Europea Operatori di Polizia - in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Misasi (C.F.  
MSSRFL75R16D086G), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso  
d'Italia n. 102;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I *ter*,  
n. 03485/2016, resa tra le parti, concernente autorizzazione all'uso dell'uniforme  
da dare in dotazione agli operatori volontari

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Aeop - Associazione Europea Operatori di Polizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il consigliere Manfredino Atzeni e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti e l'avvocato Giovanni Pasquale Mosca su delega dell'avvocato Raffaello Misasi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 15951/14, con il quale l'Associazione Europea Operatori di Polizia – Aeop Onlus – impugnava il decreto in data 13 ottobre 2014 con il quale il Questore della Provincia di Roma ha respinto l'istanza della suddetta Associazione volta a ottenere l'autorizzazione all'uso dell'uniforme, dei fregi, dei distintivi e delle mostrine da dare in dotazione agli associati operatori volontari e ha invitato il Presidente dell'Associazione a modificare il nome dell'Associazione entro 30 giorni; l'impugnazione era estesa a ogni altro atto comunque connesso, nonché per quanto occorrer possa ai pareri evocati nel decreto impugnato;

Considerato che con il suddetto gravame l'Associazione ricorrente lamentava violazione di legge (artt. 230-254 R.D. 635/1940), errore nei presupposti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà, sviamento di potere, ingiustizia e disparità di trattamento, difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo e violazione degli artt. 2 e 18 Costituzione, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna, ex artt. 34, comma 1, lett. c) 2° cpv. e 31, comma 3, CPA, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, all'adozione del provvedimento favorevole richiesto;

Visti i motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma n. 5682/2015 in data 19 giugno 2015, reso in sede di esecuzione di ordinanze cautelari del Tribunale Amministrativo adito, recante l'indicazione degli elementi della divisa e degli stemmi dell'Associazione che dovrebbero essere modificati o eliminati al fine di ottenere la richiesta autorizzazione, lamentando difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, sviamento e abnormità;

Vista la sentenza in epigrafe, n. 3485 in data 22 marzo 2016, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione I ter, ha accolto il ricorso, condividendo la censura con la quale la ricorrente ha contestato che il diniego di autorizzazione possa basarsi sull'uso del termine "Polizia" e la censura relativa alla contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione che in altre sedi ha autorizzato l'uso dei segni distintivi di cui ora si tratta;

Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 4582/2016, con il quale il Ministero dell'Interno, unitamente alla Prefettura e alla Questura di Roma, propongono appello avverso la predetta sentenza, contestandone i presupposti e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado;

Vista la memoria con la quale l'Associazione appellata chiede il rigetto dell'appello. Considerato che l'appello risulta manifestamente fondato, e che il giudizio può quindi essere definito con sentenza in forma semplificata;

Avvisate le parti della suddetta possibilità all'udienza camerale di trattazione, senza che le stesse manifestassero obiezioni al riguardo;

Rilevato che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza dispone di ampia discrezionalità riguardo l'approvazione delle divise e degli stemmi delle associazioni di volontariato che, come l'appellata, svolgono attività di supporto a quella delle organizzazioni pubbliche, operanti in tale settore, al fine di evitare pericolose confusioni fra le organizzazioni private e quelle pubbliche;

Ritenuto che se pure l'Associazione appellata sia stata autorizzata a inserire la parola "Polizia" nella propria denominazione, la stessa sia foriera di palesi equivoci, per cui il suo utilizzo comporta la necessità di rendere le divise e gli stemmi dei volontari immediatamente distinguibili da quelli degli operatori delle forze dell'ordine;

Rilevato che l'art. 2, terzo comma, del d.m. 8 agosto 2009 espressamente vieta l'utilizzo di uniformi, emblemi, simboli e altri segni distintivi o denominazioni riconducibili anche indirettamente alle forze dell'ordine;

Vista la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione III, 11 luglio 2013, n. 3763;

Ritenuto che non appare manifestamente illogica e risulta invece conforme al dettato normativo appena richiamato la valutazione dell'Amministrazione la quale, ravvisando il fatto che alcuni elementi dell'abbigliamento dei volontari riproducono insegne analoghe a quelle identificative della Polizia di Stato, che alcuni capi per foggia e colore sono simili a quelli in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, che la divisa di rappresentanza risulta simile a quella precedentemente in uso al medesimo Corpo e che i rami d'ulivo circondanti l'aquila dorata ad ali spiegate sembrerebbero riprodurre il fregio inserito nell'abbigliamento del Corpo Forestale dello Stato, ha negato la richiesta autorizzazione;

Ribadito che l'utilizzo, autorizzato, del termine "Polizia" nella denominazione dell'Associazione imponga particolare cautela per evitare ulteriori confusioni fra questa e le forze dell'ordine;

Ritenuto che la sentenza appellata non possa essere condivisa nemmeno nella parte in cui afferma che le determinazioni impugnate in primo grado sono inficiate dalla contraddittorietà con l'impostazione seguita da altre strutture periferiche del Ministero dell'Interno; fermo restando, infatti, come appaia palesemente opportuno che l'attività dei diversi uffici periferici sia coordinata quanto meno

qualora riguardi associazioni operanti su tutto il territorio nazionale, l'operato del Questore di Roma, che in base a quanto appena argomentato sfugge alla censura di illogicità e costituisce quindi legittimo esercizio della discrezionalità, non può essere condizionato dalle valutazioni di altri uffici che hanno sottovalutato le problematiche che hanno suggerito l'adozione del provvedimento impugnato;  
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respingere il ricorso di primo grado;  
Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della novità delle questioni trattate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) - definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4575/2016 - lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese e onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Manfredo Atzeni**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Maruotti**

